

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
445/2013/R/EEL**

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI
CONGUAGLIO PER L'ANNO 2008 DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE (CEC)
PER L'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO
CIP 6/92**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

10 ottobre 2013

Premessa

A seguito di un complesso e articolato contenzioso che ha interessato la deliberazione ARG/elt 154/08, recante criteri per l'aggiornamento del costo evitato di combustibile (CEC) per l'anno 2008, l'Autorità ha avviato, con le deliberazioni 494/2012/R/eel, 29/2013/R/eel, 30/2013/R/eel 31/2013/R/eel, un procedimento volto a definire una nuova regolazione organica relativa al valore di conguaglio definitivo del CEC per tale anno. Tale regolazione, applicabile a tutti gli impianti che cedono l'energia elettrica al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, deve tenere conto delle diverse pronunce rese dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) e dal Consiglio di Stato, aventi a oggetto profili di censura differenti tra loro, quali:

- la sentenza Consiglio di Stato n. 6026/11, su ricorso di BG Italia Power S.p.a.;
- la sentenza Tar Lombardia n. 3359/09 resa sui ricorsi di Edison S.p.a., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.a., nonché la sentenza Tar Lombardia n. 3358/09 su ricorso di Termica Celano S.p.a.;
- la sentenza Tar Lombardia n. 3356/09, come parzialmente riformata dalla sentenza Consiglio di Stato n. 6026/11, resa nei confronti di Sarlux S.r.l.

Con la deliberazione 31/2013/R/eel, l'Autorità ha chiarito che l'intervento da adottare in ottemperanza delle predette pronunce avrà ad oggetto, anche in ragione della natura generale della deliberazione ARG/elt 154/08, anche il regime applicabile agli altri titolari di impianti che sono rimasti estranei al contenzioso che ha condotto alle pronunce sopra richiamate.

Il presente documento per la consultazione dà esito alle attività istruttorie condotte al fine di definire un unico valore di conguaglio definitivo del CEC per l'anno 2008, che trovi applicazione per tutta l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 nell'anno 2008 medesimo.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **8 novembre 2013**.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Il Costo Evitato di Combustibile (di seguito: CEC) è una delle componenti del prezzo di ritiro dell'energia elettrica ammessa a beneficiare del provvedimento Cip n. 6/92. Congiuntamente al Costo Evitato di Impianto e al Costo Evitato d'Esercizio, compone il Costo che la nuova realizzazione, a partire dal 1992, di impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, ha permesso di evitare all'allora esistente Enel. Il Costo Evitato è stato definito nel provvedimento Cip n. 6/92 in relazione alla *best available technology* dell'epoca: la centrale a ciclo combinato di Trino Vercellese alimentata da gas naturale. Per come è stato definito, il Costo Evitato, con le componenti da cui è costituito, è unico e non dipende dalla tipologia né dalla fonte di alimentazione dell'impianto che ne beneficia.

Il provvedimento Cip n. 6/92 ha anche definito i criteri per l'aggiornamento delle diverse componenti del prezzo di ritiro dell'energia elettrica. Per quanto riguarda il CEC, l'aggiornamento veniva effettuata sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale di tale anno, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, e quello dell'anno precedente, facendo riferimento all'accordo Snam/Confindustria. Tale accordo ha avuto scadenza il 31 dicembre 2006. Pertanto l'Autorità (che ha ereditato i poteri del Cip), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, ha dato corso ad un aggiornamento del CEC con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2007. In particolare, l'Autorità, con la deliberazione n. 249/06, ha aggiornato il CEC per l'anno 2007 utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità nel frattempo intercorsi; tale deliberazione è stata confermata nella sua piena legittimità dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 1275/08 e seguenti.

Successivamente, con la deliberazione ARG/elt 154/08, l'Autorità, per quanto qui rileva, ha:

- previsto di determinare il CEC confermando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/06 con alcune modificazioni;
- stabilito di calcolare, a partire dal 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale tenendo conto degli effetti, sulla capacità di trasporto impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale.

In particolare, il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC è pari alla somma delle seguenti tre componenti:

- a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
- b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03;
- c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata come media annuale di 12 valori mensili determinati applicando i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02:
 - adottando una frequenza di aggiornamento mensile;
 - utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione n. 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
 - non considerando la soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 52/99.

La deliberazione ARG/elt 154/08 è stata parzialmente annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 e seguenti.

Con la sentenza n. 3356/09 (relativa al ricorso proposto da Sarlux S.r.l.) e con la sentenza n. 3357/09 (relativa a BG Italia Power S.p.a.), il Tar Lombardia ha accolto una delle censure formulate dalla ricorrente riguardante un presunto difetto d'istruttoria. In particolare, secondo il Tar Lombardia, l'Autorità avrebbe, nel caso di specie, *“preso in esame risultanze istruttorie e valori relativi ad anni precedenti – come il 2004 – già considerati dalla delibera n. 249/06 e non coerenti con il periodo cui si riferisce la deliberazione impugnata”* e *“ha posto a fondamento dell'aggiornamento un valore riferito al 2004, senza considerare gli aggiornamenti del valore medesimo disposti proprio con la delibera n. 249/06”*.

Con la sentenza n. 3358/09 (relativa al ricorso proposto da Termica Celano S.p.a.) e con la sentenza n. 3359/09 (relativa ai ricorsi proposti da Edison S.p.a., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.a.) il Tar Lombardia ha accolto una delle censure formulate dalle ricorrenti, riguardante la previsione, all'interno della deliberazione ARG/elt 154/08, della clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 195/02, poiché tale clausola è stata dal Giudice considerata come un parametro di determinazione del valore del gas naturale *“avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all'applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale”* e poiché *“non emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento”*.

L'Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre appello avanti al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Lombardia nn. 3356/09 sopra richiamate; le imprese ricorrenti in primo grado (ad eccezione di Sarlux) hanno proposto ricorso incidentale avverso le medesime decisioni.

Con le sentenze 15 novembre 2011, n. 6024/11 (relativa a Edison S.p.a., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.a.) e n. 6025/11 (relativa a Termica Celano S.p.a.), il Consiglio di Stato ha respinto per intero i ricorsi proposti sia dall'Autorità che dalle imprese succitate avverso le sentenze Tar Lombardia nn. 3358/09 e 3359/09. Sulle sentenze Tar Lombardia n. 3358/09 e n. 3359/09 si è dunque formato il giudicato.

Con la sentenza 15 novembre 2011, n. 6026/11 (relativa a Sarlux S.r.l. e a BG Italia Power S.p.a.), il Consiglio di Stato, sez. VI, ha in parte accolto e in parte respinto i ricorsi proposti dall'Autorità e da BG Italia Power S.p.a. (Sarlux non ha presentato appello incidentale avverso la sentenza del Tar Lombardia). In particolare, il Consiglio di Stato:

- ha accolto l'appello dell'Autorità avverso l'unica censura precedentemente accolta dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 (relativa a Sarlux S.r.l.) e n. 3357/09 (relativa a BG Italia Power S.p.a.);
- ha parzialmente accolto l'appello di BG Italia Power S.p.a.

Con particolare riferimento al parziale accoglimento dell'appello di BG Italia Power S.p.a., la sentenza n. 6026/11 ha stabilito che *“essendo il mercato rilevante quello del gas naturale fornito alle centrali termoelettriche, l'AEEG doveva individuare il costo medio del gas naturale su tale mercato e tanto poteva e doveva fare prendendo in considerazione anzitutto tutti i contratti di fornitura del gas naturale alle centrali termoelettriche. Tali contratti sono, normativamente, nella sua disponibilità, ed è dall'insieme di tali contratti, secondo un criterio di media, che si desume la struttura effettiva dei costi sul mercato rilevante. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, non si tratta di considerare i singoli contratti dei singoli operatori, che possono essere effettivamente legati a circostanze contingenti e a diversi rapporti di forza contrattuale, ma di considerare tutti i contratti del relativo mercato. Non necessariamente il prezzo medio desunto da tali contratti costituisce per l'AEEG l'unico criterio. Infatti ove l'esame dei contratti porti a ritenere che il prezzo appare iniquo, irrealistico, sbilanciato, l'AEEG dovrebbe valutare l'introduzione di correttivi volti ad incidere sui fornitori del gas naturale in termini di imposizione di prezzi massimi*

praticabili. Si tratta, comunque, di valutazioni rimesse alla sfera discrezionale dell'AEEG e che non competono al giudice amministrativo. In questa sede va solo stigmatizzata la mancata utilizzazione di elementi di fatto essenziali per la determinazione del prezzo di mercato, vale a dire i contratti che tale mercato concorrono a costituire”.

In coerenza con tale impostazione, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 25 ottobre 2012, n. 5469 (con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Autorità ai sensi dell’art. 112, co. 5, cpa) ha ribadito che *“l’Autorità non ha [...] riferito di aver acquisito i contratti di fornitura del gas e averne desunto il costo medio, sì da poter pervenire alla conclusione di trovarsi di fronte ad un prezzo iniquo, irrealistico, sbilanciato”.*

A fronte di uno scenario così complesso e articolato, l’Autorità, come ricordato in premessa, ha avviato un procedimento volto a definire, in ottemperanza ai principi affermati dal giudice amministrativo nelle diverse sentenze sopra citate, una regolazione organica, relativa al valore di conguaglio definitivo del CEC per l’anno 2008, al fine di pervenire a un unico valore del CEC applicabile all’intera energia ritirata in tale anno dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92. Ciò sia che si tratti di impianti i cui titolari sono rimasti estranei al contenzioso sopra richiamato (deliberazione 31/2013/R/eel), sia che si tratti di impianti i cui titolari hanno dato vita al predetto contenzioso (cfr. deliberazioni 494/2012/R/eel, 30/2013/R/eel, 29/2013/R/eel, rispettivamente riferite alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11; alla sentenza del Tar Lombardia n. 3356/09 riformata dalla predetta sentenza del Consiglio di Stato; nonché alle sentenze del Tar Lombardia n. 3359/09 e n. 3358/09).

Inoltre, si ricorda che la deliberazione ARG/elt 154/08, in quanto parzialmente annullata, nella sua formulazione originaria, non ha trovato applicazione per nessun impianto Cip 6: il CEC, infatti, è una componente riconosciuta a tutti gli impianti la cui produzione di energia elettrica viene ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92.

2. La conduzione dei procedimenti

Tenendo conto di quanto riportato nel paragrafo precedente, al fine di pervenire a una nuova regolazione che consenta di definire il valore di conguaglio del CEC applicabile all’energia ritirata dal GSE nel 2008, occorre considerare tutti i principi affermati dalle diverse sentenze sopra richiamate. In particolare, in sintesi:

- in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11, resa sul ricorso di BG Italia Power S.p.A., occorre analizzare i contratti di approvvigionamento del gas (come richiesto dal Consiglio di Stato) per valutarne l’utilizzabilità ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC e, qualora non utilizzabili, occorre definire nuovi criteri per il conguaglio del CEC per il 2008, eventualmente anche sulla base di quanto emerso negli altri contenziosi;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3359/09 e n. 3358/09, rese sui ricorsi Edison S.p.a., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.a e Termica Celano S.p.a, impongono di modificare la deliberazione ARG/elt 154/08 escludendo le clausole di salvaguardia;
- la sentenza del Tar Lombardia n. 3356/09, invece, non assume rilievo essendo stata riformata dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11.

Con riferimento agli adempimenti posti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11, con lettera del 11 aprile 2013, la Direzione Mercati dell’Autorità ha richiesto alle principali società attive nel mercato finale gas nell’anno 2008 le seguenti informazioni e dati (tabella 1) in ordine ai contratti relativi all’approvvigionamento del gas destinato all’alimentazione delle centrali termoelettriche per l’anno 2008, con particolare riferimento alle centrali con consumi superiori a 50 milioni di metri cubi annui (tale soglia è infatti introdotta dal provvedimento Cip n. 6/92):

contratto	Controparte			dati contrattuali					periodo di fornitura
	ragione sociale	punto/i di riconsegna	data contratto o accordo	volume	capacità giornaliera	prezzo di vendita	di cui trasporto	di cui distribuzione	
				GJ	Smc/giorno	€/GJ	€/GJ	€/GJ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

legenda

ragione sociale
punto di consegna
volume
capacità giornaliera
prezzo di vendita

di cui trasporto
di cui distribuzione
indicizzazione
periodo di fornitura

ragione sociale dell'acquirente
codice remi / altro/ numero di punti di consegna
volume contrattuale per l'anno termico ovvero per il periodo di fornitura compreso nell'anno termico - GJ
capacità di trasporto al punto di consegna - Smc/g
prezzo medio annuo (stima totale fatture / volume) per l'anno solare 2008
- al punto di consegna - €/GJ. Nel caso in cui il periodo di fornitura oggetto del contratto non copra l'intero anno, indicare il prezzo medio relativamente a tale periodo.
costo medio di trasporto incluso nel prezzo di vendita - €/GJ
costo medio di distribuzione incluso nel prezzo di vendita - €/GJ
tipo di indicizzazione - descrizione
Indicare il periodo di fornitura compreso nell'anno nel caso in cui il contratto non copra l'intero anno termico

- tabella 1 -

In particolare, sono state contattate 20 società di vendita del gas naturale. Tra queste 6 società hanno reso disponibili i dati relativi alla fornitura di gas destinato all'alimentazione delle centrali termoelettriche per l'anno 2008, in relazione a 95 contratti per un totale di circa 24 miliardi di mc. Poiché nell'anno 2008 il gas naturale complessivamente destinato alle centrali termoelettriche è stato pari a circa 38 miliardi di mc (di cui 13 relativi ad autoconsumi), si ritiene che i dati pervenuti costituiscano un campione significativo.

Da tali dati sono tuttavia emersi valori non coerenti e caratterizzati da fortissime difformità e oscillazioni, variando dai 31,55 c€/mc riscontrati sui alcuni contratti, ai 39,21 c€/mc¹ registrati analizzando altri contratti, con un differenziale attorno al 24%. I prezzi riportati sono già comprensivi della componente relativa al trasporto e al margine di commercializzazione.

Tale forte incoerenza e variabilità è dovuta al fatto che detti dati riflettono non già un reale e fisiologico andamento del mercato, quanto piuttosto l'esito di singole e contingenti vicende commerciali, caratterizzate da elementi peculiari dei singoli casi (quali, ad esempio, il peso di ciascun operatore; i rapporti tra i contratti in parola e le altre vicende commerciali che legano i soggetti contraenti, ecc.). I dati desunti dai contratti appaiono quindi non univoci e inidonei a rappresentare un riferimento di prezzo coerente e corretto, in un mercato (quale quello del 2008) non ancora realmente concorrenziale e quindi incapace di fornire trasparenti e corretti segnali.

Vale al riguardo sottolineare, come già evidenziato dal Consiglio di Stato con le decisioni nn. 1275/08 e seguenti, che nel caso della componente CEC (che, come già detto, essendo un costo evitato non è differenziato per fonte e tecnologia) si tratta di quantificare un valore virtuale, "evitato", del costo del gas naturale, e non già di trasporre il valore riscontrato su singoli contratti o attraverso cui si è rifornita di gas quella parte (peraltro minoritaria) di impianti Cip 6 alimentati da gas naturale². Per essi, infatti, il CEC non rappresenta una componente tariffaria volta a coprire "a piè di lista" il costo del gas acquistato, bensì una delle molte voci con cui viene determinata la

¹ E' stato escluso il prezzo, pari a 47,71 c€/mc, riscontrato in un contratto a cui sono associati volumi poco rilevanti rispetto al totale.

² Nel 2008 l'energia elettrica prodotta da gas naturale rappresentava il 43% del totale dell'energia elettrica ammessa a beneficiare del provvedimento Cip n. 6/92.

remunerazione complessiva, che deve risultare, nel suo complesso, idonea a coprire i costi sostenuti dalle imprese.

La ragione per la quale dai contratti esaminati non è stato possibile ricavare un riferimento univoco e corretto di prezzo, si ritiene che risieda nella circostanza che, come già più volte evidenziato dall'Autorità, nel 2008 il mercato italiano del gas non era ancora realmente concorrenziale. Pertanto, il prezzo del gas non si formava in maniera fisiologica dall'incontro tra domanda e offerta, bensì dall'indicizzazione rispetto al prezzo del petrolio, contenuta nei contratti *take or pay* con cui Eni Spa si approvvigionava sui mercati esteri. L'industria italiana del gas nel 2008 era verticalmente integrata e fortemente concentrata.

L'assenza di concorrenza nella vendita all'ingrosso comporta la mancanza - confermata dall'emergere di dati non coerenti e non rappresentativi dall'esame dei contratti acquisiti - di un riferimento di prezzo significativo e trasparente, rilevata a più riprese dall'Autorità (cfr., per esempio, la motivazione della deliberazione ARG/elt 154/08) e ben nota allo stesso legislatore che, infatti, ha successivamente disposto l'avvio di una riforma organica del mercato del gas (vds. l'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09 nonché l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 130/10), ispirata a principi di neutralità, trasparenza e obiettività, proprio con la finalità di rendere il mercato del gas adeguatamente liquido, trasparente e in grado fornire corretti segnali di prezzo, e che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2009 (vds. l'articolo 15, comma 30, della legge n. 99/09), la componente CEC sia determinata non già tramite l'analisi puntuale e casistica dei singoli contratti di fornitura bensì sulla base dei riferimenti di mercato individuati dall'Autorità a partire dalla deliberazione n. 249/06.

Infine, alla luce dell'estrema variabilità e non coerenza dei valori emersi dai contratti acquisiti, anche gli eventuali valori medi da essi scaturenti (che potrebbero peraltro essere calcolati in maniere differenti, dando vita a risultati assai diversi, a seconda che si calcoli la media ponderata sui volumi di gas ceduto o piuttosto in base al numero di contratti sottoscritti), non appaiono utilizzabili al fine di determinare il valore del CEC.

3. Gli orientamenti finali dell'Autorità in merito alla definizione del valore del CEC per l'anno 2008

Si ritiene opportuno dar seguito alle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09, su cui si è formato il giudicato per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6024/11 e 6025/11. Si ritiene, altresì, che il valore del CEC risultante dall'ottemperanza a tali sentenze sia anche coerente con i principi desumibili dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11, in quanto l'esame dei contratti di fornitura del gas naturale non consente di addivenire ad una diversa conclusione.

Infatti, le sopra richiamate sentenze del Tar Lombardia hanno evidenziato che la previsione, all'interno della deliberazione ARG/elt 154/08, di una c.d. "clausola di salvaguardia" ha comportato la determinazione di un valore del gas naturale *"avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all'applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale"* e che *"non emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento"*.

Tale previsione comporta che la formula per la determinazione del CEC prevista dalla deliberazione ARG/elt 154/08 possa essere mantenuta privandola però delle sole clausole di salvaguardia.

In tale ipotesi, la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale per la determinazione del CEC 2008 passerebbe da 28,00 c€/mc (risultante dall'applicazione della

versione originaria della deliberazione ARG/elt 154/08) a 28,28 c€/mc (+1%). Sommando ad essa le componenti relative al trasporto (calcolata per l'impianto di Trino Vercellese) e al margine di commercializzazione all'ingrosso del gas naturale, pari rispettivamente a 1,78 c€/mc³ e 3,84 c€/mc e non incise dalle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09, il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo del CEC 2008 passerebbe da 33,62 c€/mc (risultante dall'applicazione della versione originaria della deliberazione ARG/elt 154/08) a 33,90 c€/mc. Si evidenzia che quest'ultimo prezzo del gas naturale rientra appieno nell'intervallo dei prezzi, pur tra loro difforni, trasmessi dalle società di vendita e richiamato nel paragrafo 2.

Tale valore dovrebbe trovare applicazione per tutte le imprese interessate, ivi compresa BG Italia Power S.p.a. anche a fronte della circostanza (vds. il paragrafo 2) che l'esame dei contratti di fornitura del gas naturale ha fatto emergere valori difforni, sovente sbilanciati e dunque non realistici e non utilizzabili per la determinazione del CEC. Tale soluzione risulta infatti coerente con i principi desumibili dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11.

Sulla base di quanto richiamato nel presente documento per la consultazione, si intende:

- prevedere che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo del CEC a conguaglio per l'anno 2008, applicabile all'intera energia ritirata in tale anno dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, sia pari a 33,90 c€/mc, come sopra meglio specificato⁴;
- prevedere, fermi restando i valori dei consumi specifici definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99 (non oggetto del contenzioso), che il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del CEC, espresso in c€/kWh, sia pari a:
 - a) 7,70 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
 - b) 7,29 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
 - c) 7,02 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
 - d) 6,75 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi.

SI. Si ritiene opportuno riportare ulteriori considerazioni o precisazioni in relazione all'aggiornamento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale per la determinazione del CEC 2008? Se sì, quali e per quale motivo?

³ Si veda, al riguardo, anche la deliberazione ARG/elt 175/08, con cui è stata quantificata, per l'anno 2008, la componente relativa al trasporto.

⁴ Ad oggi, il CEC per l'anno 2008 è stato riconosciuto, nelle more della conclusione del contenzioso, a partire da un prezzo medio del combustibile convenzionale pari a 32,92 c€/mc, da cui è derivato un valore provvisorio del CEC pari a:

- 7,47 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
- 7,08 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
- 6,81 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
- 6,55 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.